



TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

DECRETO

Il Giudice,

Letto il ricorso presentato in data 16.2.2024 da [REDACTED]
[REDACTED] con il quale è stato proposto
un piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art.* 67
d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCII);
letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di
Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, dott. Giuseppe Lacava;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione elencata dall'art. 67,
comma 2, CCII;
rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII;
rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I
comma, lett. e), CCII;
visto il decreto interlocutorio di questo giudice depositato in data 23.10.2024;
vista la documentazione integrativa depositata dal Gestore in data 5.11.2024;
visto il successivo decreto interlocutorio depositato in data 14.12.2024 e quello del 9.2.2025;
vista la proposta coma da ultimo modificata, depositata in data 18.2.2025;
tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del
Gestori della Crisi, ricorre lo stato di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art.
2, I comma, lett. c), CCII;
dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative *ex art.* 69, I comma, CCII, in quanto
il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato

per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che il debitore, con la proposta come da ultimo modificata (proposta depositata in data 18.2.2025) prevede di soddisfare i creditori come segue:

Sulla base dei rilievi evidenziati il piano proposto viene riformulato altresì nelle modalità e la tempistica dei pagamenti, contemplando i debiti verso gli enti fiscali e locali fra i creditori privilegiati, e proponendo l'estinzione dei debiti in anni 6 e otto mesi secondo le seguenti modalità:

- I crediti in prededuzione in unica soluzione entro il mese successivo all'eventuale omologa per complessivi Euro 4.165,69;
- Il creditore privilegiati per la somma complessiva di Euro 53.716,97 in ratei mensili pari ad Euro 820,00 nei successivi cinque anni e quattro mesi e più specificatamente:
 - a) Il creditore ipotecario, che ha dato l'assenso alla proposta formulata verrà pagato in ratei di Euro 700,00 per i primi 27 mesi e successivamente in ratei mensili pari ad Euro 820,00 e rientrando del proprio debito in 5 anni e cinque mesi;
 - b) Gli altri creditori privilegiati (Agenzia Entrate riscossione, Comune di Catanzaro e Soget spa) verranno saldati mediante la corresponsione di ratei complessivi pari ad Euro 120,00 mensili, da dividere in parti uguali ai predetti creditori, in 24 mesi;
- Io creditori chirografari, in ultimi, per complessivi Euro 12.290,67 entro un anno e tre mesi.

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, comma 1, CCII, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, comma 7, CCII);

dato atto che il ricorrente non ha chiesto di disporre il divieto di azione esecutive e cautelari sul proprio patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; né ha chiesto sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, né del resto dagli atti risultano pendenti esecuzioni nei suoi confronti;

visto l'art. 70, comma 1, CCII,

DISPONE;

1. che il ricorso contenente il piano e la proposta, nonché la proposta e il piano come modificati (proposta depositata in data 18.2.2025) siano pubblicati sul sito istituzionale del Tribunale di Catanzaro, a cura dell'OCC;
2. che il **ricorso contenente il piano e la proposta**, nonché la proposta e il piano come modificati (proposta depositata in data 18.2.2025), **la relazione dell'OCC e il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori**, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

3. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
- l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2. Si applica l'art. 10 co. 3 CCII
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere, ove concesse, la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;
4. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma 6, CCII) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni al giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi all'OCC.

Catanzaro, 09/03/2025

IL GIUDICE

Chiara Di Credico